



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°159 del 21 Aprile 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 Aprile 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 84 della società CANTERA CASALI DEL MANCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.43G del 03.04.2026 (squalifica del calciatore DE LUCA Oreste per anni DUE (2); ammenda di €500,00 e penalizzazione di 2 (DUE) punti in classifica; obbligo di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti (se documentati e richiesti); punizione sportiva perdita della gara Cantera Casali Del Manco vs A.S.D. New Team San Marco Arg. del 28.03.2026 valevole per il Campionato Under 15 Provinciale con risultato di 0-5 (miglior risultato sul campo).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

PREMESSO CHE

Il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in oggetto con riferimento alla gara del 28/3/2026 Cantera Casali del Manco – New Team San Marco Argentano, valevole per il campionato Under 15 Provinciale, erroneamente affermando che i fatti descritti sarebbero avvenuti al termine della gara.

In realtà, i fatti narrati nel provvedimento impugnato, che riferisce quanto esposto nel rapporto arbitrale e nel relativo supplemento di gara, sono avvenuti al 18° del 2t, ed hanno portato l'arbitro a sospendere definitivamente la gara.

La deplorabile e ingiustificabile azione posta in essere dal tesserato De Luca Oreste, entrato in campo abusivamente dalla panchina per aggredire verbalmente e poi colpire fisicamente l'arbitro, provocandogli dolore e sordimento, costituisce condotta violenta intenzionale ai sensi dell'art.35 CGS comma 1, e soggiace alla sanzione minima di due (2) anni di squalifica, prevista dal comma 2 della stessa norma, e non dal comma 3 erroneamente richiamato nella delibera impugnata.

Non costituiscono elementi giustificativi della condotta dei tesserati le motivazioni addotte dalla reclamante, quali la tensione agonistica e/o la difficoltà a mantenere il controllo emotivo di fronte a condotte scorrette ed a presunti torti arbitrali subiti.

La condotta del calciatore De Luca Oreste, descritta negli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata riguardo alla rappresentazione dei fatti accaduti, deve qualificarsi come "violenta", intenzionalmente diretta a produrre una lesione personale, connotata da una volontaria aggressività, ai sensi dell'art. 35 CGS co. 1.

La reclamante invoca a sostegno delle proprie ragioni la mancanza di lesioni personali attestate da certificato medico, che, qualora sussistenti, sarebbero elemento costitutivo della ben più grave fattispecie disciplinata al comma 4 dell'art. 35 CGS, con sanzione minima edittale di quattro (4) anni.

Proprio la decisione della Corte Federale d'Appello a Sez. Unite (C.U. n. 0121/CFA del 30.06.2025), citata dalla reclamante, descrive una vicenda in cui il solo referto arbitrale attesta un atto idoneo a produrre lesione, senza certificato medico, con applicazione dell'art. 35 co. 2 CGS, che prevede la sanzione edittale minima di due (2) anni di squalifica.

Differente la valutazione sull'opportunità di applicare circostanze attenuanti, a norma dell'art. 13 comma 2 CGS, tenuto conto della giovane età del calciatore, comminando una sanzione di entità tale che tenga conto della gravità della condotta, "da imprimere nel giovane incolpato la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, senza tuttavia tradursi in una misura di esclusione tanto prolungata da compromettere irrimediabilmente il percorso formativo e sportivo di un soggetto che si trova ancora nella fase più delicata della propria crescita" (cfr. Corte Federale di Appello FIGC, I sez., 20/03/2026 n.97).

Sussistono altresì ragioni di equità per ridurre, secondo la previsione del medesimo art. 13 CGS comma 2, le sanzioni nei confronti della società, che appaiono eccessive rispetto alla natura e all'entità dei fatti contestati.

PQM

La Corte Sportiva Territoriale iln parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica al calciatore DE LUCA Oreste ad UN (1) anno;

riduce l'ammenda alla società ad € 150,00;

riduce la penalizzazione ad UN (1) punto in classifica;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 85 della società A.S.D. TORRE MELISSA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.44 SGS del 12/3/2026 (Punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Torre Melissa Calcio vs A.S.D. Academy Scandale del 07.03.2026 valevole per il Campionato Under 17 Provinciali con il punteggio di 0 - 3; ammenda alla società di € 400,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante;

PREMESSO CHE

1.- La reclamante ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara Torre Melissa Calcio – Academy Scandale del 7 marzo 2026, del campionato provinciale Under 17, con il quale è stata disposta: la perdita della gara con il punteggio di 0-3; l'ammenda di € 400,00 per presunte condotte discriminatorie attribuite ai sostenitori della società.

Va precisato che, proposto preannuncio di reclamo con richiesta documenti in data 13/3/2026 correttamente inviato alla controparte, pervenuti i documenti in data 8/4/2026, la società ha regolarmente trasmesso reclamo in data 13/4/2026.

2.- Come sancito da questa Corte, in diversa composizione, con provvedimento pubblicato su C.U. n.150 del 31/3/2026 e richiamato dalla reclamante, è stata riconosciuta la responsabilità e sanzionato il dirigente della Società A.S.D. Torre Melissa Calcio Ammirati Francesco, per avere inveito dall'inizio del secondo tempo nei confronti dell'arbitro con frasi offensive e minacciose, incitando i tifosi sugli spalti ad assumere nei suoi confronti un atteggiamento ostile, reiterando il comportamento a fine gara, mentre l'arbitro lasciava lo spogliatoio.

La corte, nel predetto provvedimento, ha stabilito che: *"Non risulta, però, né che egli si sia reso autore di espressioni discriminatorie, né che abbia invitato i sostenitori a utilizzare espressioni razziste, che furono il motivo della sospensione della gara e che per le quali la Società Torre Melissa Calcio subì la sanzione della perdita della gara e l'irrogazione di un'ammenda"*.

Ha così ridotto l'inibizione al dirigente Ammirati Francesco fino al 9/3/2027, rispetto a quella comminata dal Giudice Sportivo fino al 9/3/2028.

3.- Tale decisione, però, non è entrata nel merito della condotta della tifoseria, riguardo alle gravissime espressioni discriminatorie e pesantemente razziste profferite nei confronti del direttore di gara, emerso dal rapporto arbitrale.

Si legge nel referto che, al 17' del 2t, a seguito di una decisione arbitrale, il gruppo di tifosi del Torre Melissa che lo stava contestando sin dall'inizio della gara, profferiva frasi e parole razziste al suo indirizzo gridando "sporco negro di merda, fate schifo, siete delle merde di uomini, vi dovrebbero bruciare tutti".

A questo punto l'arbitro chiamava a sè il capitano del Torre Melissa per invitarlo a far cessare i cori, che invece continuavano più forti e veementi e, per tale motivo, al 21' del 2t l'arbitro sospendeva la gara "perché non ero nelle condizioni psicologiche dovute alle offese che avevo subito tra cori razzisti e venivo ghettizzato, ridicolizzato solo per il colore della mia pelle di continuare la stessa".

4.- Come già espresso da questa Corte nel richiamato provvedimento, in conformità con il costante orientamento della Giustizia Sportiva, va riconosciuta efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., al rapporto arbitrale circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e tifosi in occasione dello svolgimento delle gare (cfr. ex multis, Corte Sportiva di Appello, sez. III, dec. n.205 del 19/04/2024).

Tanto è riassunto nella recentissima decisione della Corte Sportiva di Appello, sez. III, n. 0102/CSA del 5 Gennaio 2026: "Ai sensi dell'art. 61, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, "i rapporti degli ufficiali di gara (...) fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Al referto del Direttore di gara si attribuisce pertanto fede privilegiata quanto alla sua efficacia probatoria (si v. CSA, sez. III, decisione n. 27 del 27.10.2024). In virtù di univoca giurisprudenza di questa Corte, va pertanto escluso che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere superata da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (si v., ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18.8.2025; CSA, Sez. III, decisione n. 77 del 16 dicembre 2025). A giudizio di questa Corte Sportiva, simili elementi dubitativi non sono in alcun modo riscontrabili nel caso di specie".

Il rapporto arbitrale in esame descrive i fatti in modo chiaro e coerente, senza incertezze o lacune, offrendo elementi sufficienti ed esaustivi per poter formare il libero convincimento in ordine ai fatti accaduti, per cui gli episodi descritti sono da considerarsi come "effettivamente verificati", precludendo al giudice di indagare su prove testimoniali che mettano in dubbio l'attestazione arbitrale.

Non possono pertanto trovare ingresso i mezzi di prova richiesti dalla reclamante.

Deve pertanto ritenersi acclarata la responsabilità della società per i comportamenti discriminatori da parte dei propri sostenitori, ai sensi dell'art.28 comma 4 del CGS.

PQM

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 86 della società MILETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 16.04.2026 (squalifica del calciatore ANGILLIERI Fortunato Junior per DIECI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società Mileto ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 12.04.2026 è stata comminata la squalifica al calciatore Angillieri Fortunato Junior per dieci gare effettive, deducendo circa un errore di persona in cui è incorso il direttore di gara.

Successivamente al pronunciamento dello stesso Giudice Sportivo il direttore di gara ha fatto pervenire alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro comunicazione di rettifica, rilevando che effettivamente l'autore del gesto sanzionato dal Giudice Sportivo non era il calciatore Angillieri Fortunato Junior bensì il calciatore Conalos Bogdan.

Pertanto, il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato su Comunicato Ufficiale n. 38 del 17 Aprile 2026 ha revocato la squalifica per dieci gare effettive al calciatore ANGILLIERI Fortunato Junior, sanzionando l'effettivo autore del gesto.

La società reclamante ha, pertanto, comunicato la rinuncia al ricorso.

Tutto ciò premesso, la Corte, nel prendere atto del provvedimento di revoca adottato dal GS e della rinuncia al ricorso, deve dichiarare l'intervenuta cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara cessata la materia del contendere, dispone l'archiviazione del ricorso, e dispone – altresì – accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 87 della A.S.D. REAL POLISTENA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.04.2026 (Punizione sportiva perdita sportiva della gara ASD Real Polistena vs ASD Sinopolese con il punteggio di 0-3; squalifica del calciatore Francesco POLITANÒ per CINQUE (5) gare effettive; ammenda di € 70,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la Società reclamante;

RILEVA

La società ASD Real Polistena ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 12.04.2026 è stata comminata la perdita della gara per 0-3 ad entrambe le squadre, la squalifica del calciatore Francesco Politanò per 5 gare effettive, e l'ammenda di € 70,00.

La società reclamante nega la responsabilità dei propri tesserati nella causazione della rissa, che ha portato alla sospensione della partita, e chiede, pertanto, che il provvedimento della perdita della gara sia inflitta solo alla società Sinopolese.

In ordine alla squalifica del proprio calciatore Politanò Francesco, rileva che lo stesso sarebbe stato aggredito dai calciatori della squadra avversaria.

Il ricorso deve essere rigettato.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi.

Dallo stesso si può leggere che *"al 25° minuto del secondo tempo, con il gioco fermo, il calciatore n. 1 dell'ASD Sinopolese e il calciatore n. 15 dell'ASD Real Polistena si rendevano protagonisti di un comportamento violento, **colpendosi reciprocamente con pugni**".*

Il referto del Commissario di campo, tra l'altro, non esclude il verificarsi della rissa in campo.

L'evento "rissa" comporta la responsabilità di entrambe le società, per cui nessuna censura può essere mossa alla decisione del GS.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 88 della società A.S.D. DIGIESSE PRAIATORTORA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n.156 del 16.04.2026 (squalifica del campo di giuoco per UNA (1) giornata da disputarsi a porte chiuse; ammenda di € 700,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le successive controdeduzioni della controparte;

PREMESSO CHE

1.- Con riferimento alla gara del Campionato di Eccellenza (dodicesima giornata del girone di ritorno) tra ASD Digiesse PraiaTortora e USD Paolana del 12.4.2026, il Giudice Sportivo ha irrogato nei confronti della Digiesse PraiaTortora le sanzioni dell'ammenda di € 700,00 e della squalifica del terreno di gioco per una giornata da disputare a porte chiuse, *"per avere propri sostenitori, durante la gara, fatto esplodere un "pericoloso razzo" indirizzato verso la gradinata occupata dalla tifoseria ospite costringendo l'arbitro alla sospensione della gara per diversi minuti"*.

2.- L'episodio viene così descritto nel referto arbitrale: *"Al 22' pt dalla tribuna dei tifosi del PraiaTortora partiva un pericoloso razzo verso la tifoseria ospite, il razzo finiva tra la porta e il settore dedicato agli ospiti, interrompendo la gara per un paio di minuti. Dopo questo gesto i tifosi della Paolana lanciavano un paio di fumogeni sul terreno di gioco"*.

3.- Con reclamo pervenuto in data 17.04.2026 e notificato alla controparte, la società ha impugnato la decisione e chiesto l'annullamento delle sanzioni *"per essere le stesse applicate illegittimamente, oltre che palesemente ingiuste ed inique e, al contempo, annullare ovvero, quantomeno, rideterminare l'entità della sanzione economica riducendo l'ammenda applicata riconducendo la stessa ad equità"*.

Sostiene la reclamante che l'arbitro avrebbe travisato il lancio del petardo dal settore dei tifosi locali a causa della confusione creata dalla tifoseria della soc. Paolana, sanzionata dallo stesso Giudice Sportivo per il lancio di numerosi petardi e fumogeni che hanno persino creato danni al terreno di gioco, che hanno causato una breve sospensione della gara, poi regolarmente ripresa.

RITIENE LA CORTE

A norma dell'art. 137 CGS comma 3 lett. c), non è impugnabile la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, pertanto il reclamo avverso detta sanzione è inammissibile.

Per quanto riguarda le ulteriori sanzioni, non sussistono gli estremi per poter accogliere il reclamo.

A norma dell'art. 61 CGS il rapporto dell'Arbitro costituisce fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e tifosi in occasione dello svolgimento delle gare (cfr. *ex multis*, Corte Sportiva di Appello, sez. III, dec. n.205 del 19/04/2024).

Dalla descrizione dei fatti fornita in modo chiaro e incontrovertibile nel referto di gara, non emerge alcuna incertezza o ambiguità, per cui correttamente il Giudice Sportivo ha fondato il suo provvedimento, ai fini della valutazione della deprecabile condotta posta in essere dai tifosi della società reclamante, su quanto asseverato nel rapporto del direttore di gara.

Le argomentazioni addotte dalla reclamante non sono sufficienti ad invalidare la decisione, né l'entità dell'ammenda irrogata, che appare congrua tenuto conto della gravità e pericolosità del gesto (razzo lanciato verso i tifosi ospiti).

PQM

Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo di giuoco per una (1) giornata; rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi